



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot. 100808/RU.

Roma, 16 SET. 2014

All. 1

Alla Direzione regionale per la Lombardia
Distretto di Milano - servizio gestione risorse
umane - trattamento giuridico amm.vo
dis.milano.risorse@agenziadogane.it
(rif. nota prot n.28209/RU del 24.07.2013)

e, p.c.

Alle Direzioni regionali, interregionali e
interprovinciale di Trento e Bolzano
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

OGGETTO: Problematica concernente l'eventuale possibilità di "conguaglio" delle ore ordinarie lavorate dal personale turnista. Principio di parità di trattamento.

Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata, con cui codesta Direzione regionale ha prospettato *"problematiche attinenti alle ore ordinarie di lavoro prestatato dal personale turnista che hanno prefigurato disparità di trattamento, nell'ambito della stessa struttura di servizio, tra detti lavoratori e quelli non turnisti"*.

Al riguardo, si fa presente che in merito alla specifica problematica in oggetto si è recentemente pronunciata l'A.R.A.N. con nota prot. n. 5921 dell'8 aprile 2014 (**all. 1**), affermando, tra l'altro, quanto segue: *"Nel merito della problematica segnalata da codesta Agenzia, occorre osservare che per tale categoria di dipendenti" (personale turnista, n.d.r.) "qualora la prestazione lavorativa ricomprenda anche la domenica o altra giornata di riposo settimanale, viene riconosciuto il diritto alla fruizione successiva di una giornata di riposo compensativo, mentre per le festività infrasettimanali, che rientrano nella programmazione ordinaria del turno, non sono previsti riposi compensativi, ma solo le maggiorazioni economiche per il turno festivo, secondo la disciplina indicata dall'art. 34 del suddetto CCNL" (CCNL del comparto Agenzie fiscali del 28 maggio 2004, n.d.r.).*

"Tali principi sono stati affermati anche dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 8458/2010 e n. 2008/2012, secondo le quali i lavoratori inseriti nei turni possono essere chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni nelle giornate festive infrasettimanali,

nel quadro degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei turni di lavoro, confermando per tali giornate, soltanto il riconoscimento economico.

Per quanto riguarda l'altra questione sollevata da codesta Agenzia, relativa al fatto che il numero delle ore lavorate del personale turnista debba essere uguale a quello dei dipendenti che svolgono la prestazione ordinaria, occorre osservare che il CCNL stabilisce, quale obbligo contrattuale per tutti i dipendenti del comparto, un orario di lavoro pari a 36 settimanali.

In tale contesto, pertanto, la turnazione rappresenta una delle possibili tipologie di orario previste, che pur differenziandosi da quella ordinaria sotto il profilo della distribuzione oraria della prestazione lavorativa, non incide sul rispetto dell'orario ordinario di lavoro settimanale. In proposito, infatti, non risulta possibile ridurre il citato obbligo orario in ragione dell'astensione dalla prestazione lavorativa del personale non turnista nelle festività infrasettimanali.

In tal senso, le norme contrattuali riferite all'orario di lavoro non sembrano dar luogo a situazioni di disparità di trattamento tra i dipendenti che effettuano le varie articolazioni orarie, come del resto anche affermato dalle citate pronunce della Suprema Corte. Tali articolazioni si configurano come modalità differenti di utilizzo della prestazione lavorativa, che non sono pienamente assimilabili, in quanto rispondenti ad esigenze diverse e finalizzate a dotare l'amministrazione di una serie di strumenti idonei ad assicurare la piena operatività dei servizi istituzionali.

In ogni caso, occorre far presente che l'orientamento fin qui delineato deriva dall'applicazione della disciplina contrattuale vigente, ma ciò non toglie che lo stesso potrebbe essere rivisitato qualora, alla ripresa della contrattazione collettiva nazionale, si pervenga ad una modifica della attuale disciplina della materia".

Nel senso sopra riportato è il parere dell'A.R.A.N. che, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, esercita funzioni di assistenza alle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.

Il Direttore Centrale
Dott. Alessandro ARONICA

